



**Comune di Siena**

DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA ED ISTRUZIONE  
SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE

**ATTO DIRIGENZIALE N° 1236 del 15/05/2026**

**OGGETTO:** Riforma della graduatoria definitiva relativa al Bando di Concorso inerente l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Siena, approvata con determinazione dirigenziale n. 2871 del 16/12/2024.

**TIPO ATTO:** Determina Generica

## Il Dirigente

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n. 576 del 25/03/2024 veniva indetto, ai sensi della L.R.T. n. 2/2019 e del Regolamento comunale per l'assegnazione e la gestione degli alloggi ERP approvato con deliberazione consiliare n. 159 del 30/09/2019, tramite bando pubblico, il concorso finalizzato all'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.);
- che al suddetto bando, come sopra approvato, è stata data ampia pubblicità sia sul sito internet istituzionale, sia con l'affissione di manifesti per tutto il periodo in cui era possibile presentare domanda di partecipazione (dal 25/03/2024 al 23/05/2024);
- che, a seguito dell'istruttoria delle n. 453 domande presentate in risposta al bando, è stata predisposta dal Servizio Politiche Abitative la Graduatoria provvisoria, approvata con determinazione dirigenziale n. 2170 del 15/10/2024;
- che, a seguito dell'istruttoria delle domande e dei ricorsi presentati, la Commissione ERP, istituita ai sensi dell'art. 7, comma 1, let. c) della L.R.T. 2/2019 e nominata con Decreto Sindacale n. 47 del 06/10/2023, ha formulato, sulla base di quanto disposto dall'art. 6 del Bando di concorso, la Graduatoria Definitiva;
- che con determinazione dirigenziale n. 2871 del 16/12/2024 veniva preso atto della Graduatoria Definitiva relativa al Bando di Concorso inerente l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si sarebbero resi disponibili nell'ambito territoriale del Comune di Siena, e si procedeva alla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio on-line per 30 (trenta) giorni;
- che, ai sensi dell'art. 6 del bando di concorso, la Graduatoria Definitiva è divenuta esecutiva dal giorno seguente alla sua pubblicazione e conserva la sua efficacia sino al successivo aggiornamento;
- che ad oggi la graduatoria, costituita da 427 concorrenti, è scorsa fino alla quarantesima posizione;

Dato atto:

- che la graduatoria, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 2 del bando di concorso, è stata formulata attribuendo ai concorrenti i punteggi in relazione alle condizioni soggettive ed oggettive del richiedente e del suo nucleo familiare previsti dall'allegato B della L.R.T. 2 del 2019 recante "Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.)";
- che, in particolare, secondo quanto stabilito dalla lettera c1) dell'allegato B della L.R.T. 2 del 2019, sono stati attribuiti ai concorrenti 1, 2, 3, 3,5 e 4 punti per la residenza anagrafica o la prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale del Comune di Siena, rispettivamente da almeno 3, 5, 10, 15 e 20 anni;
- che la predetta clausola del bando di concorso è stata formulata in ossequio a quanto disposto dall'art. 10 della L.R.T. 2 del 2019, che per la formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di ERP rinvia ai punteggi dettagliati nell'allegato B della stessa;

- che parimenti l'art. 6 del Regolamento comunale per l'assegnazione e la gestione degli alloggi ERP approvato con deliberazione consiliare n. 159 del 30/09/2019, richiamando l'allegato B della L.R.T. 2 del 2019, prevede l'assegnazione di punteggi ai concorrenti per la storicità della residenza o attività lavorativa a Siena;
- che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 1 dell'8 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 14 gennaio 2026, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10 della L.R. Toscana n. 2/2019 nella parte in cui richiama l'Allegato B, lettera c-1), in quanto tale previsione normativa determinava: *“nell'attribuzione del punteggio ai fini della formazione della graduatoria, la prevalenza dei criteri riferiti al radicamento territoriale sugli indici rivelatori dello stato di bisogno”*;
- che ai fini di una corretta applicazione della sentenza della Corte costituzionale, con riferimento alla graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di ERP approvata con determinazione dirigenziale n. 2871 del 16/12/2024 e scorsa fino alla posizione 40, viziata da illegittimità sopravvenuta, in quanto formulata attribuendo ai concorrenti, tra gli altri, i punteggi in relazione alle condizioni previste dall'allegato B, lettera c-1) della L.R.T. 2 del 2019, con determinazione dirigenziale n. 542 del 26/02/2026 veniva affidato all'avvocato Fabio Pisillo del Foro di Siena l'incarico professionale per la relazione di un parere legale *pro veritate* sugli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2026 sulla vigente Graduatoria ERP;
- che l'avv. Pisillo ha reso il parere *pro veritate* richiesto in data 26/03/2026 con il quale ha suggerito di procedere alla riforma della graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 2871 del 16/12/2024, previa comunicazione di avvio del procedimento di secondo grado ai concorrenti collocati in graduatoria ed ancora non assegnatari di un alloggio di ERP, e modifica dell'art. 6 comma 3 del Regolamento comunale per l'assegnazione e la gestione degli alloggi ERP approvato con deliberazione consiliare n. 159 del 30/09/2019;

Atteso che con delibera C.C. n° 68 del 30/04/2026 veniva modificato il comma 3 dell'art. 6 del Regolamento Comunale per l'assegnazione e la gestione di alloggi E.R.P., laddove prevede l'assegnazione di punteggi ai concorrenti per la storicità della residenza o attività lavorativa a Siena, recependo la normativa dichiarata incostituzionale;

Considerato:

- che le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale eliminano la norma dichiarata incostituzionale con effetti *ex tunc*; ne consegue che, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, la norma dichiarata incostituzionale non è più applicabile, e gli effetti della declaratoria di incostituzionalità si estendono a tutti i rapporti giuridici ancora pendenti, mentre i rapporti esauriti rimangono insensibili alla pronuncia di incostituzionalità;
- che deve considerarsi “rapporto esaurito” l'assegnazione dell'alloggio popolare già disposta con provvedimento applicativo della graduatoria vigente, laddove lo stesso sia divenuto inoppugnabile (ovvero siano scaduti i termini per la contestazione giudiziale); sono invece da considerarsi “rapporto non esaurito” le assegnazioni da effettuare sulla base della graduatoria ancora vigente, poiché il relativo potere si esaurisce solo con l'atto di assegnazione;

- che, a seguito della decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 1963, un atto amministrativo adottato in forza od in conformità di una previsione di legge poi dichiarata incostituzionale non è da considerarsi inesistente ma invalido (*“L'atto amministrativo è [...] manifestazione di autonomia del potere esecutivo ed ha perciò una vita ed un'individualità sua propria; esso, quindi, non viene travolto dalla cessazione dell'efficacia della legge, pur subendo ovviamente l'influsso delle vicende della norma cui ha dato applicazione”*);
- che, quanto alla forma di invalidità che colpisce l'atto amministrativo, la giurisprudenza assolutamente prevalente ritiene che si tratti di annullabilità “sopravvenuta” e non di nullità;
- che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale prevalente, l'atto amministrativo colpito da illegittimità sopravvenuta abiliterebbe l'Amministrazione ad esercitare il potere di annullamento in sede di autotutela, discrezionale nell'*an* e non vincolata nell'esito, poiché la definizione del procedimento dipende dall'apprezzamento dei presupposti di cui all'art. 21 nonies della L. 241/1990 (Cons. Stato, Sez. VI, 09/06/2006, n. 3458; Cons. Stato, Sez. V, 14/04/2015, n. 1862; Cons. Stato, Sez. I, Parere, data ud. 10/11/2021, del 28/12/2021, n. 1984; TAR Sicilia Catania, Sez. I, 05/08/2022, n. 2210);
- che sulla base di quanto sopra, sotto il profilo puramente amministrativo, la sentenza della Corte Costituzionale non determina di per sé l'obbligo per il Comune di Siena di aprire il procedimento di riforma della graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 2871 del 16/12/2024;
- che, tuttavia, in caso di condotta inerte, l'Ente sarebbe esposto all'azione antidiscriminatoria di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 150 del 2011 (azione che ha dato peraltro luogo alla pronuncia di incostituzionalità della legge regionale toscana) da parte dei concorrenti che, nella formazione della graduatoria, subiscono un pregiudizio dall'applicazione della norma dichiarata incostituzionale; tale azione, come in genere quelle civilistiche a tutela di diritti soggettivi, prescinde dagli atti amministrativi presupposti, che possono essere disapplicati dal Giudice civile, e non è soggetta a termini decadenziali;
- che per tale ragione, la soluzione più opportuna appare quella di procedere alla apertura del procedimento finalizzato alla riforma della graduatoria già approvata, costituito da una fase “rimozione parziale” (che segue le regole dell'annullamento di ufficio, dettate dall'art. 21 nonies della L. 241/1990) e da una successiva rinnovazione del potere in funzione integrativa-modificativa del provvedimento riesaminato;

Considerato altresì che la Giunta regionale Toscana con la Deliberazione n. 163/2026 recante *“indirizzi interpretativi in materia di criteri di formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 1/2026”* per la fattispecie che interessa il Comune di Siena di graduatoria approvata e assegnazioni parzialmente formalizzate, afferma che: *“seppure la sentenza della Corte non comporta una caducazione automatica del criterio della residenzialità nei bandi in essere e nelle graduatorie approvate, né la rimessione in termini per le impugnazioni di tali bandi e/o graduatorie dinanzi al Giudice Amministrativo, è da valutare l'esercizio da parte delle Amministrazioni comunali dell'autotutela, anche al fine di scongiurare eventuali azioni antidiscriminatorie”*;

Valutato:

- che per procedere alla rimozione parziale della graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 2871 del 16/12/2024 il Comune deve accertare (secondo quanto previsto dall'art. 21 nonies della L. 241/1990) la presenza del vizio di legittimità; la sussistenza del termine ragionevole (ora ridotto a sei mesi dall'adozione dell'atto) e la sussistenza di un interesse pubblico prevalente all'annullamento;
- che, come sopra evidenziato, l'atto di approvazione della graduatoria è viziato di illegittimità sopravvenuta determinata dalla pronuncia di incostituzionalità;
- che il termine semestrale, previsto dall'art. 21 nonies della L. 241/1990 per l'autotutela, trattandosi di illegittimità sopravvenuta, decorre non dall'adozione dell'atto, ma dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale (15 gennaio 2026) e pertanto il provvedimento di rettifica è alla data odierna tempestivo;
- che non è dubitabile che il ripristino (su un piano formale) della legalità costituzionale, mediante rimozione di provvedimenti adottati in conformità di norme di legge poi dichiarate incostituzionali, abbia dignità di interesse pubblico primario;
- che esiste poi la necessità di tutelare sul piano sostanziale (e quindi anche in sede amministrativa), l'interesse costituzionale primario su cui si fonda la pronuncia della Consulta, la quale afferma nella sentenza n. 1/2026 che: «*L'ERP [...] serve a “garantire un'abitazione a soggetti economicamente deboli nel luogo ove è la sede dei loro interessi” (sentenza n. 176 del 2000), al fine di assicurare un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti (art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), mediante un servizio pubblico deputato alla “provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti” (sentenza n. 168 del 2014)» (sentenze n. 147 del 2024 e n. 44 del 2020; in termini pressoché analoghi anche la sentenza n. 1 del 2025)»;*
- che si ritiene che nel caso di specie sia prevalente l'interesse pubblico al ripristino della legalità costituzionale rispetto agli interessi, ed all'affidamento incolpevole, dei privati collocati in graduatoria, i quali dalla rimodulazione della stessa vedrebbero un peggioramento della loro posizione, in quanto recessivi rispetto all'interesse pubblico e di privati concorrenti di segno opposto (miglioramento della loro posizione in graduatoria);

Precisato:

- che ritenendo di avviare il procedimento finalizzato alla riforma della graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 2871 del 16/12/2024, il responsabile del procedimento e Dirigente della Direzione Servizi alla persona ed Istruzione procedeva alla comunicazione di avvio del procedimento ai concorrenti inseriti in detta graduatoria ed ancora non destinatari di un provvedimento di assegnazione dell'alloggio (titolari di rapporti giuridici ancora pendenti ai quali gli effetti della declaratoria di incostituzionalità si estendono) con mail del 30 Aprile;
- che entro il termine stabilito del 10 Maggio nessuno dei concorrenti ha presentato memorie scritte e documenti in merito al procedimento;
- che, contestualmente, il competente Servizio Politiche Abitative provvedeva alla modifica parziale della graduatoria espungendo i punteggi attribuiti per la residenza anagrafica o la prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale del

Comune di Siena, attribuiti ai sensi dell'art.10 e della lettera c1) dall'allegato B della L.R.T. 2 del 2019, oggetto di dichiarazione di incostituzionalità;

- che l'ufficio competente provvedeva infine a riformare la graduatoria riformulandola al netto dei punteggi detratti;

Visto il parere legale sugli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2026 sulla vigente Graduatoria E.R.P. reso dall'Avv. Fabio Pisillo del foro di Siena n. 542 del 26/02/2026;

Visto il Decreto n.1 del 09/01/2026 con cui sono assegnate le funzioni di Dirigente delle Direzione Servizi alla Persona ed Istruzione al Dott. Francesco Ghelardi;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Francesco Ghelardi dirigente della Direzione Servizi alla Persona ed Istruzione;

Visto l'art. 107 del D.lgs 267/2000;

Richiamate le delibere:

- n. 222 del 18/12/2025 del Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato il DUP 2026-2028;
- n. 224 del 18/12/2025 del Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028;
- n. 460 del 23/12/2025 di Giunta Comunale, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028;

## DETERMINA

1. di approvare in allegato al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale, la graduatoria definitiva relativa al Bando di Concorso inerente l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Siena, che riforma e sostituisce quella approvata con determinazione dirigenziale n. 2871 del 16/12/2024.

Il Dirigente

Dott.Francesco Ghelardi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico  
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e d. lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme  
collegate*